



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

DECRETO EX ART. 14 QUINQUIES L 3/2012

Il Giudice Designato, dott.

Vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14ter ss L. n. 3/2012 depositata da
cod.fisc. _____

rappresentato e difeso dagli avv.ti

con l'ausilio del Gestore della crisi nominato dall'OCC

incaricato dal debitore

Rilevato che l'istanza rassegnata prevede, a fronte di un monte debitorio di euro 518.223,95, oltre le spese di procedura da collocarsi in prededuzione, un attivo proposto di euro 14.400,00, composto mediante la destinazione in favore dei creditori di una quota del credito da pensione di cui il debitore è titolare, detratto quanto necessario al mantenimento proprio e della propria famiglia;

Considerato che, in particolare, il passivo risulta analiticamente alle pagg. 7-9 della relazione particolareggiata dell'OCC;

Considerato che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dall'OCC;

Considerato che parte debitrice risulta in stato di sovraindebitamento, che dalla relazione dell'OCC si evince la compiuta esplicitazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14ter co. 3 lett. a, b, c, d, e, e non risulta il compimento di atti di frode;

Considerato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b;

Considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità del piano liquidatorio, con ragionamento contrassegnato da logicità, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

Ritenuto che la ponderazione in merito alla sussistenza della requisito della meritevolezza del debitore per insussistenza di profili di colpevolezza in sede di ricorso al credito costituisce componente essenziale della valutazione che dovrà sorreggere, ove richiesto, il provvedimento di esdebitazione cui all'art. 14-terdecies; ritenendo questo Ufficio che il vincolo contenutistico imposto alla relazione particolareggiata dell'OCC a norma dell'art. 14-ter, comma 3, lettera a), è funzionale ad acquisire preventivamente elementi istruttori ai fini della richiamata valutazione di cui all'art. 14-

terdecies piuttosto che a declinare, indirettamente, una condizione di inammissibilità della domanda di liquidazione, ulteriore rispetto a quelle espressamente indicate ai commi 1 e 5 dell'art. 14-ter;

Considerato che l'attivo, innanzi precisato, risulta determinato secondo quanto indicato nella relazione particolareggiata dell'OCC e, in ogni caso, va ricostruito secondo il canone di universalità che governa la procedura liquidatoria; il patrimonio della ricorrente non comprende né beni mobili, fatta eccezione per una autovettura di esiguo valore, né immobili ma esclusivamente il credito al pagamento della pensione di cui il debitore è titolare;

Rilevato che i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b), relativi a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, devono essere fissati in euro 1045,55 per 12 mensilità (sul punto conformandosi alla proposta del ricorrente, che percepisce una pensione di euro 1675,50), importo calcolato facendo applicazione dei parametri di cui all'art. 14-quaterdecies, comma 2, l. n. 3 del 2012 nonché dei criteri utilizzati, in sede ISTAT, per la determinazione delle soglie di povertà assoluta e relativa, e tenendo conto delle spese rappresentate come necessarie per il sostentamento della famiglia, considerato che nel nucleo familiare del ricorrente è presente esclusivamente il coniuge privo di redditi propri; il tutto senza ulteriore operatività delle cessioni del quinto dello stipendio, ove precedentemente perfezionate, in ragione della natura liquidatoria della presente procedura concorsuale e della necessità di garantire il regolare concorso tra i creditori improntato al rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione; va esclusa dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, lettera b), l. n. 3 del 2012, perché necessaria a soddisfare esigenze di mobilità di base del debitore, l'autovettura quanto sopravvenuto nel patrimonio del ricorrente al di fuori dei limiti di cui al presente punto risulterà compreso nella liquidazione;

Ritenuta necessaria la nomina di un liquidatore giudiziale;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012;

nomina Liquidatore

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies co. 5 L. n. 3 del 2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012;

fissa, allo stato, i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b) in euro 1045,55 per dodici mensilità;

ordina all'ente previdenziale che eroga la pensione in favore di _____ provveda a versare alla procedura la differenza tra gli emolumenti dovuti e l'importo sopra determinato, con le

modalità che saranno specificate dal liquidatore;

dispone che il liquidatore:

proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14 novies L. 3/2012, nonché alla predisposizione di riparti parziali con cadenza almeno semestrale;

comunichi all'ente previdenziale la cessazione (dalla mensilità successiva alla notifica al medesimo del presente provvedimento) dell'onere dei pagamenti inerenti eventuali cessioni del quinto e da eventuali pagamenti esecutivi di ordinanze di assegnazione adottate a seguito di pignoramenti presso terzi;

dispone che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it;

dà atto che la procedura di liquidazione rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies della legge n. 3 del 2012, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato, con le prassi d'uso.

Milano, 13/07/2022

Il Giudice Designato

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

